DB Giurisprudenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

quarta sezione civile

composta dai magistrati

Maria Enrica Puoti	presidente
Antonella Miryam Sterlicchio	consigliere rel.
Maria Delle Donne	consigliere

riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2650 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente tra

TIZIO

Avv. XXXXXXXXXXXXX

PARTE APPELLANTE

E

BANCA

Avv. *XXXXXXXXXXXXX*

BETA

FALLIMENTO BETA

dirittobancario.it

PARTE APPELLATA

TIZIO impugna la sentenza del Tribunale di Roma n. 23200 del 2014 che ha respinto le sue domande proposte contro la BANCA di risarcimento del danno.

Parte appellata chiede il rigetto dell'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, la Corte ha disposto la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ed assegnato all'uopo alle parti il termine per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note scritte per via telematica.

La Corte, pertanto, in data odierna decide la causa con deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza gravata si è pronunciata sulla domanda di TIZIO il quale, in proprio e nella qualità di socio della BETA e delle società a questa collegate o dalla stessa controllate, ha chiesto la condanna della BANCA al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta della banca che aveva ingenerato nella Società e nei soci un legittimo affidamento circa il supporto finanziario alle società del gruppo.

Sosteneva l'attore che BANCA, dopo anni di consolidato rapporto fiduciario, con molteplici missive indirizzate alle Società, tutte portanti la data del 19/11/2007, faceva venir meno al Gruppo tutte le linee di credito accese, chiedendo la immediata restituzione delle somme, nonché ogni tipo

Copyright dirittobancario.it

dirittobancario.it

di fido e finanziamento, senza fornire alcuna motivazione, nell'evidente consapevolezza di determinare il fallimento dell'intera azienda. Assume, pertanto, che il successivo arbitrario e repentino diniego della banca alla concessione del promesso credito, unito alla improvvisa richiesta di rientro delle esposizioni debitorie, costituisce fonte di responsabilità precontrattuale e contrattuale poiché ha provocato il fallimento del Gruppo. Il piano di riorganizzazione aziendale posto in essere dalla BETA era finalizzato all'acquisizione della liquidità necessaria per il risanamento dell'intero gruppo e alla riorganizzazione dell'assetto societario. Per raggiungere tale obiettivo, come noto all'istituto bancario, era decisivo il supporto finanziario da parte dell'ente creditore. La gestione della cd. "finanza ponte" presentava un nesso funzionale con il perfezionamento dell'iter del piano di risanamento e, in particolare, tale nesso di funzionalità ricorre allorché l'impresa utilizzi i concessi finanziamenti per il pagamento: di imposte, tasse, ritenute d'acconto, contributi previdenziali; dei c.d. "fornitori strategici", vale a dire quelli in difetto dei quali l'impresa cessa di operare o perde gran parte del suo valore; delle spese occorrenti per i professionisti impegnati nell'elaborazione del piano; delle spese di giustizia. Il venir meno della disponibilità alla concessione di un finanziamento da parte dell'istituto bancario - avvenuto mentre era in corso il risanamento - ha comportato il fallimento dell'intera operazione e di conseguenza determinato la crisi finanziaria dell'intero gruppo. A ciò ha aggiunto che la BANCA ha contestualmente ed arbitrariamente interrotto anche le linee di credito in essere. La responsabilità dell'istituto bancario convenuto consiste, pertanto, sia nella violazione delle regole di buona fede e correttezza nelle trattative, sia nella violazione delle Linee guida per il finanziamento alle imprese, che costituiscono in materia un parametro, integrativo della legge.

Copyright dirittobancario.it

dirittobancario.it

I danni sono stati "*quantificati in euro 100.000.000,00 per perdita dei valori riconducibili alla partecipazione azionaria nella società, euro 30.000.000,00 per danno all'immagine professionale e imprenditoriale, euro 3.156.570,00 oltre rivalutazione e interessi, per perdita di chance, euro 2.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione, per perdita di una delle società controllate (la DELTA) e delle società ad essa collegate o da esse controllate, euro 1.772.877,00, oltre interessi e rivalutazione, per perdita dei guadagni rinvenienti dall'attività di amministrazione della società.*" (così la sentenza).

Il Tribunale, dopo aver operato una distinzione tra i danni direttamente inferti al patrimonio del socio e quelli che costituiscono mero riflesso dei danni sofferti dalla società, ha stabilito che solo dei primi il socio può dolersi mentre dei secondi il risarcimento compete esclusivamente alla società.

Di conseguenza ha così deciso "*deve negarsi in radice l'esistenza di danni tutelabili all'attore medesimo per la perdita dei valori riconducibili alla partecipazione azionaria nella società, per perdita di chance, in relazione alla mancata fruizione da parte di quest'ultima di una agevolazione finanziaria pubblica, per perdita del valore ascrivibile alla posizione di controllo della DELTA.*

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per quanto riguarda il danno lamentato per il pregiudizio all'immagine professionale e imprenditoriale (cfr., sul punto, Cass. sez. un. 2009, n. 26806) e per la perdita dei guadagni rinvenienti dall'attività di amministrazione della società, in quanto sempre diretto e, quindi, risarcibile al socio dal terzo responsabile."

Dopodiché ha concluso come segue "*L'assenza di un carattere illecito nel rifiuto opposto dalla banca alla concessione di nuovo credito, nonché*

dirittobancario.it

l'acclarata mancata responsabilità della banca medesima nel successivo fallimento della BETA inducono a ritenere prive di fondamento anche le domande proposte dall'attore, limitatamente a quelle ritenute ammissibili, attinenti il danno per il pregiudizio all'immagine professionale e imprenditoriale e per la perdita dei guadagni rinvenienti dall'attività di amministrazione delle società."

Questi i motivi d'appello:

1. "Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente la legittimazione attiva di TIZIO e ha dichiarato inammissibile il risarcimento dei danni per perdita dei valori riconducibili alla partecipazione azionaria nella BETA per perdita di chance e per perdita della DELTA e delle società ad essa collegate o da essa controllate e per perdita dei guadagni rinvenienti dall'attività di amministrazione della società."

Il motivo è infondato.

Alla fattispecie in esame trova applicazione il principio in forza del quale "*Qualora terzi arrechino danno ad una società di capitali, il socio è legittimato a domandare il ristoro del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale (diritto all'onore od alla reputazione) o la perdita di opportunità personali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest'ultimo. (Nella specie, l'attore aveva dedotto che il fallimento di due società, delle quali egli era socio accomandatario e garante, era da imputare all'avvenuta escussione di una fideiussione dovuta all'illegittima revoca di un finanziamento*

dirittobancario.it

pubblico e all'inadempimento di alcune obbligazioni)." (Cass. n. 16581 del 2019).

Pertanto, nell'ipotesi in cui una società di capitali abbia subito un illecito commesso da un terzo, l'azionista non può avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell'autore dell'illecito, in quanto questo colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento verso la società, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito

Di tale principio ha fatto corretta applicazione il Giudice di prime cure. Quanto, poi, all'accertamento del difetto di legittimazione attiva, la critica alla sentenza si basa sull'assunto secondo il quale questa non sarebbe stata rilevabile d'ufficio in quanto non configurabile come legitimatio ad causam.

Anche tale profilo è infondato. E' del tutto evidente che, nel caso di specie, il Tribunale - senza alcun riferimento alla legitimatio ad causam - ha escluso che alcune voci di danno ("*perdita di valori riconducibili alla partecipazione azionaria, per perdita di chance, in relazione alla mancata fruizione da parte di quest'ultima di una agevolazione finanziaria pubblica, per perdita del valore ascrivibile alla posizione di controllo della DELTA*") fossero risarcibili in quanto tali danni devono ritenersi mero riflesso del pregiudizio subito dalla società e non in nesso di causalità diretta con l'illecito attribuito alla banca.

2. "Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha esaminato nel merito le domande formulate da TIZIO

dirittobancario.it

come socio della BETA di risarcimento dei danni per perdita dei valori riconducibili alla partecipazione azionaria, per perdita di chance e per perdita della DELTA e delle società ad essa collegate o da essa controllate."

Il secondo motivo, presupponendo l'accoglimento del primo, è assorbito dal rigetto di questo.

3. "Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la banca abbia legittimamente rifiutato la concessione di un nuovo ed ulteriore credito e quindi per avere escluso la responsabilità della banca per i danni derivati alla società e, di conseguenza, per i danni derivati a TIZIO."

Il motivo è infondato.

Con esso l'appellante invoca la riforma della sentenza ed una pronuncia che accerti la responsabilità precontrattuale della banca. Orbene, rispetto ad essa, TIZIO è terzo e, come tale, carente di legittimazione attiva in quanto il danno eventualmente subito sarebbe indiretto.

Sotto diverso ed autonomo profilo si osserva che TIZIO ha chiesto di essere risarcito per il danno all'immagine ed il mancato percepimento del compenso di amministratore laddove, invece, l'art. 1337 c.c. prevede la risarcibilità del solo interesse negativo.

Per quanto concerne poi la linea di credito rispetto alla quale l'appellante sostiene che BANCA abbia illegittimamente esercitato il recesso, non rinnovandola alla scadenza del 30.9.2007, il Tribunale ha accertato che, piuttosto, poiché non era prevista alcuna rinnovazione del contratto di finanziamento, BANCA non ha esercitato alcun recesso ma si è limitata a non concederne altro.

Copyright dirittobancario.it

dirittobancario.it

Sul punto l'appellante non censura la sentenza con allegazioni ed argomenti giuridici astrattamente idonei ad indicare né a dimostrare l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale.

TIZIO si limita a dedurre ed argomentare in ordine all'illegittimità del recesso, ignorando addirittura quanto accertato dal Tribunale. Sicché il motivo deve ritenersi inammissibile per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

4. "Erroneità della sentenza di primo grado per avere escluso che la banca abbia ingenerato nella società affidamenti in ordine ai finanziamenti e quindi per avere escluso la responsabilità della banca per i danni derivati alla società e, di conseguenza, per i danni derivati a TIZIO – Illegittimo rigetto delle istanze istruttorie articolate in primo grado."

Il motivo è assorbito dal rigetto di quello sub 3 in punto di non risarcibilità del danno per responsabilità precontrattuale.

1. "Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto le domande proposte da TIZIO di risarcimento dei danni all'immagine professionale e imprenditoriale e per perdita dei guadagni di amministratore."

Anche tale motivo è assorbito dal rigetto di quello sub 3 in punto di non risarcibilità del danno per responsabilità precontrattuale.

2. "Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'attore in solido con BETA e il FALLIMENTO BETA alla refusione in favore

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

della BANCA delle spese processuali."

Anche tale motivo deve ritenersi assorbito nel rigetto dei motivi che precedono.

Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio di soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla refusione in favore dell'appellata; spese che si liquidano nel dispositivo secondo gli importi medi previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore), fatta eccezione per la fase istruttoria che non ha comportato un'attività impegnativa alla quale, per tale ragione, vanno applicati i valori minimi.

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: € 140.000.000,00

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 44.325,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 25.771,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.229,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 73.705,00

Compenso tabellare € 145.030,00

P Q M

definitivamente pronunciando;

dirittobancario.it

ogni contraria istanza ed eccezione reietta;

rigetta l'appello;

condanna TIZIO alla refusione delle spese di lite del grado in favore di BANCA nella misura che liquida in euro 145.030,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.

Il Consigliere est.

Il Presidente

dirittobancario.it